STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA

CONSERVAZIONE

DEI MONUMENTI DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE

Articolo 1

E' costituita l'Associazione per la tutela e la conservazione dei monumenti dell'Alta Valle del Tevere.- ONLUS

Articolo 2

L'Associazione ha la propria sede in Città di Castello, Via Angelo da Orvieto s.n.c.

L'Associazione avrà la durata necessaria per il raggiungimento dei propri scopi.

Essa potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 3

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della istruzione e della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 1/6/1939 n. 1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al Decreto del P.R. 30/09/1963 n. 1409.

In particolare l'Associazione si prefigge i seguenti scopi

A - promuovere tutte le iniziative che possano concorrere alla conservazione delle opere d'arte presenti nella zona;



B - promuovere studi e ricerche sul patrimonio artistico per una conoscenza più profonda dello stesso e per la sua divulgazione;

C- curare in proprio con l'impegno dei propri esperti, tecnici ed artisti, eventuali restauri;

D- organizzare manifestazioni che comprendano mostre e conversazioni di storia dell'arte.

E' vietato all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.


Articolo 4

L'Associazione non ha scopo di lucro, il suo patrimonio è costituito dai contributi degli associati:

Per lo svolgimento della propria attività essa può avvalersi di sovvenzioni private e pubbliche, nonché di elargizioni e donazioni straordinarie degli associati, Enti o privati.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento




originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 5



Possono entrare a far parte dell'Associazione persone fisiche ed Enti che ne accettino lo Statuto e si impegnino a collaborare per il raggiungimento dei fini sociali e che vedano accolta la loro domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Gli Associati si classificano in "FONDATORI" ed "ORDINARI".

Sono "FONDATORI",

oltre coloro che intervengono nell'atto costitutivo :

A- coloro che hanno collaborato nel preesistente Comitato per la tutela e la conservazione dei monumenti, alla realizzazione degli importanti restauri condotti sui monumenti dell'Alta Valle del Tevere;

B-coloro ai quali tale qualifica è concessa dal Consiglio Direttivo in considerazione di particolare attività o benemerenze per il conseguimento dei fini che si pone l'Associazione.

Sono "ORDINARI",

coloro i quali ne facciano richiesta scritta e accettata dal Consiglio Direttivo.



L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza



di un provvedimento di accoglimento della domanda entra il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta.

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenutò a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

alone Sulean

Articolo 7

Gli organi dell'Associazione sono:

A- Assemblea degli Associati;

B- Consiglio Direttivo;

C- il Presidente;

D- i Revisori dei Conti.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 8

L'ASSEMBLEA è composta da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente o, in sua-assenza, da chi ne fa' le veci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Articolo 9

L'ASSEMBLEA ORDINARIA è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per tutti gli altri oggetti relativi alla vita dell'Associazione, che non comportino modifiche allo Statuto e o che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno di dover sottoporre all'Assemblea.

Articolo 10

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA viene convocata dal Presidente per propria decisione o su richiesta del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta almeno la metà degli associati per deliberare su argomenti di particolare urgenza od importanza o su modifiche dello Statuto.

Articolo 11

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è necessario che l'avviso di convocazione sia stato inviato a ciascuno degli associati almeno sette giorni prima della data della seduta e che in prima convocazione sia presente almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

Ad ogni associato spetta un solo voto e non può farsi rappresentare da un altro.


Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri.

Esso è eletto dall'Assemblea degli associati per la prima volta nell'atto costitutivo; dura in carica per cinque anni ed è rieleggibile.





Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente nella sede sociale o altrove con preavviso di due giorni e nei casi di particolare urgenza di un giorno.

Al Consiglio Direttivo vengono conferite tutte le facoltà necessarie ed opportune per il compimento degli atti necessari al raggiungimento dei fini dell'Associazione.

Esso ha pertanto tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione.

Così potrà, e l'elencazione che segue ha carattere esemplificativo e non tassativo, chiedere e utilizzare finanziamenti, incassare contributi, determinare la precedenza di eventuali interventi restaurativi, nominare esperti, determinandone i compiti e i compensi.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

A- elegge nel suo seno il Presidente ed un Vice Presidente;

B- delibera insindacabilmente in merito all'ammissione di nuovi associati che per quanto possibile dovranno avere dimostrato particolare interesse nell'ambito dei fini statutari dell'Associazione;

C- esamina ed approva i programmi finanziari ed organizzativi dell'Associazione;



D- delibera sulla partecipazione dell'Associazione ad altre iniziative del settore; stabilisce le modalità di eventuali collaborazioni con altri organismi culturali;

E-nomina i "FONDATORI" di cui all'art. 6 del presente Statuto;

F- delibera sugli eventuali versamenti di contributi da parte degli associati di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Articolo 13

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la metà più uno dei componenti.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di parità dei voti è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario, o almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta.

Articolo 14

Tutte le cariche sono onorifiche, solo per specifiche mansioni può liquidare rimborsi, spese e diarie.

Articolo 15

Il PRESIDENTE dell'Associazione per la tutela e la conservazione dei monumenti dell'Alta Valle del Tevere ha la



18th Sussen

rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; ha il potere di iniziative in ordine alla convocazione dell'Assemblea della quale deve eseguire le deliberazioni.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito da un Vice Presidente, al quale può delegare anche particolari compiti continuativi.

Articolo 16

FREVISORI DEI CONTI vengono nominati in numero di tre dall'Assemblea dei Soci; per la prima volta nell'atto costitutivo.

Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Revisori dei Conti provvedono al controllo finanziario delle attività dell'Associazione.

Associati una relazione sulla situazione finanziaria dell'Associazione.

Articolo 17

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio

consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 18

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



Articolo 19

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 20

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione.